

COMUNE DI BRONI

STATUTO

(Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2001 e n. 15 del 16.03.2001)

- TITOLO I -

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

- LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO -

ART. 1

LA COMUNITA'

- 1) L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunita' l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attivit  politico-amministrativa del Comune.
- 2) Nella cura degli interessi della Comunita' gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori morali, culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinche' esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori piu' elevati, esprimendo l'identita' originaria ed i caratteri distintivi propri della societ  civile che la compone.
- 3) Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunita', gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualita' della vita. Curano altresı' la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico.
- 4) La Comunita' esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalita'.

ART. 2

L'AUTONOMIA

- 1) Il Comune e' l'ente espressione della comunita' locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
- 2) Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dall'ordinamento della Repubblica e di riforma in senso federale dello Stato, nonche' secondo il processo di integrazione europea.
- 3) Il Comune ha autonomia normativa nel rispetto delle leggi generali dello Stato, organizzativa ed amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 4) E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarieta'.

- 5) Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
- 6) Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
- 7) Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
- 8) Promuove le pari opportunità ad entrambi i sessi anche nella partecipazione agli organi di governo del Comune.

ART. 3 LO STATUTO

- 1) Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2) Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito delle Leggi.
- 3) Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
- 4) La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo Titolo VIII.

CAPO II

- IL COMUNE -

ART. 4 IL RUOLO

- 1) Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
- 2) Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli, valorizzando altresì il volontariato nell'ambito della promozione del privato-sociale.
- 3) Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità esercitando in particolare un'azione di sostegno nei confronti delle categorie sociali più deboli.
- 4) Riconosce come impegno prioritario per la Comunità la promozione di politiche sociali rivolte al sostegno della famiglia sia nella educazione dei minori sia nella cura degli anziani evitando il loro allontanamento dal nucleo familiare e rinsaldando i rapporti tra generazioni e valorizza gli atteggiamenti che favoriscono l'educazione alla convivenza democratica come compito trasmesso da una generazione alla successiva.
- 5) Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
- 6) Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
- 7) Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
- 8) Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

ART. 5 LE FUNZIONI

- 1) Il Comune, istituzione autonoma entro l'unita' della Repubblica, e' l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunita', con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
- 2) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
- 3) Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarita', sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunita', dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
- 4) Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo piu' idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
- 5) Al Comune spetta la responsabilita' di assolvere al complesso dei bisogni della collettivita' locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarieta', la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
- 6) Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

ART. 6 L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- 1) L'attivita' amministrativa del Comune deve essere uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialita' e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
- 2) La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
- 3) Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, numero 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 7
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

- 1) I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
- 2) Il Comune puo' estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle localita' nelle quali dimorano temporaneamente.
- 3) La sede del Comune e' posta nel Capoluogo.
- 4) Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
- 5) Il Comune e' stato insignito del titolo di "Citta' internazionale della vite e del vino".

CAPO III

- LA POTESTA' REGOLAMENTARE -

ART. 8

I REGOLAMENTI COMUNALI

- 1) Il Comune ha potestà' regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
- 2) Il Comune esercita la potestà' regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
- 3) I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
- 4) I regolamenti entrano in vigore al momento dell'esecutività' delle relative deliberazioni di approvazione.
- 5) I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

- TITOLO II -

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

- ORDINAMENTO -

ART. 9

NORME GENERALI

- 1) Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, cui spetta la funzione di rappresentanza democratica della Comunita' e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
- 2) Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialita' e buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilita' degli amministratori e quelle proprie dei dipendenti responsabili di servizio.

CAPO II

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 10

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

- 1) Il Consiglio Comunale, in qualita' di organo rappresentativo dell'intera comunita', determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla sua attuazione.
- 2) Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto (e dalle norme regolamentari).
- 3) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi costituzionali della pubblicita' e della legalita' onde garantire il buon andamento e l'imparzialita'.
- 4) Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 5) Ispira la propria azione al principio della solidarieta' sociale.
- 6) Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono previste in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
- 7) Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attivita' del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

ART. 11

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

- 1) Il Consiglio Comunale e' eletto a suffragio universale e diretto ed e' composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
- 2) L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonche' le cause di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza sono regolate dalla legge.
- 3) Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a n. 10 sedute ordinarie consecutive del Consiglio.
- 4) La decadenza e' pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalita' previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilita'.
- 5) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

- 6) La durata in carica del Consiglio Comunale e' stabilita dalla legge.
- 7) Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
- 8) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organi amministrativi.

ART. 12 I CONSIGLIERI

- 1) I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunita' ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3) I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio e su argomenti che sono legati all'interesse della comunita'.
- 4) I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attivita' della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 5) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse in seduta consiliare secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 6) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalita' dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

ART. 13 PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

- 1) Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attivita' e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli enti dipendenti.
- 2) Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

ART. 14
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

- 1) La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni e' convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
- 2) E' presieduta dal Sindaco.
- 3) Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
- 4) La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con la costituzione e nomina delle commissioni consiliari e con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 15
LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE

- 1) Il Sindaco definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta – al Consiglio Comunale per l'approvazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.
- 2) Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati, respinti o modificati con unica votazione.
- 3) Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la meta' dei Consiglieri assegnati.

ART. 16
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio Comunale ha competenza nelle seguenti attivita':

ATTIVITA' NORMATIVA

Statuto; regolamenti di sua competenza, salvo quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, FINANZIARIA E TERRITORIALE

Partecipazione alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori; programmi; relazioni revisionali e programmatiche; piani finanziari; programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici; bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; rendiconto; piani territoriali e urbanistici; programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione con le modalita' previste dal regolamento.

ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE

Convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Provincia; costituzione e modificazione di forme associative; assunzione diretta dei pubblici servizi; costituzione di istituzioni e aziende speciali; concessione di pubblici servizi; partecipazione dell'Ente locale a societa' di capitali; affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione.

ATTIVITA' ATTINENTI ALLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE

Convalida eletti; giuramento del Sindaco; nomina delle commissioni consiliari; istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.

ATTIVITA' DI INDIRIZZO

Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservati dalla legge.

ATTIVITA' ATTINENTI ALL'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA

Emissione prestiti obbligazionari; istituzioni e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote; disciplina e determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; nomina revisori; riconoscimento di debiti fuori bilancio.

COMPETENZE MOBILI

Contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale; appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari.

ART. 17**I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

- 1) I Consiglieri Comunali si costituiscono senza limite di numero in gruppi. La dichiarazione di appartenenza va resa al Sindaco il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto, per la successiva comunicazione al Consiglio. Nelle stesse forme e nelle stesse modalita' vanno rese note le eventuali modifiche.
- 2) Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere "anziano" del gruppo, vale a dire il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito la cifra elettorale piu' alta costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
- 3) La Conferenza dei Capigruppo e' l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Puo' avere funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.
- 4) Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capogruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la convoca e la presiede.
- 5) Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 18**COMMISSIONI CONSILIARI**

- 1) Il Consiglio Comunale, nello svolgimento delle proprie attivita', puo' avvalersi di commissioni permanenti, temporanee o speciali di propria istituzione.
- 2) Il regolamento stabilisce il loro numero, le competenze, il funzionamento nonche' la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le forme di pubblicita' del lavoro e degli atti.
- 3) Qualora la specificita' o la tecnicita' degli argomenti lo richiedano possono essere invitati ai lavori delle commissioni, oltre il Sindaco e gli Assessori, i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, secondo le modalita' previste dal regolamento.

ART. 19**ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

- 1) Le commissioni permanenti sono prevalentemente finalizzate all'esame preliminare e preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio onde agevolare e favorire il miglior funzionamento di quest'ultimo.

- 2) Le commissioni temporanee o speciali possono istituirsi per l'esame di determinate materie involgenti questioni particolari la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio Comunale.
- 3) Il regolamento dovrà inoltre disciplinare:
 - la nomina del Presidente della Commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 20

COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE

- 1) Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire una o più commissioni di indagine sulla attività dell'Amministrazione. Detta (o dette) commissioni e' (sono) finalizzate a controllare la rispondenza dell'operato della Giunta Municipale agli indirizzi di programma approvati dal Consiglio Comunale. La composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento nel rispetto delle forme di pubblicità del Comune sono stabiliti dal Regolamento.

ART. 21

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

- 1) L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e a tutti i Consiglieri.
- 2) Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabilite dal regolamento.

ART. 22

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

- 1) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico o per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
- 2) Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei Consiglieri assegnati.
- 3) Nelle sedute di seconda convocazione e' sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
- 4) Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si

considera il Sindaco.

- 5) Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
- 6) Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
- 7) Per gli atti di nomina e' sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risultera' eletto chi avra' riportato il maggior numero di voti.

ART. 23 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio Comunale e' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
- 2) Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
- 3) Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
- 4) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
 - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
- 5) Al Consiglio e' assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
- 6) Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

CAPO III

- LA GIUNTA COMUNALE -

ART. 24 COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero massimo di sette Assessori. Viene promossa la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta Comunale per quanto possibile.
- 2) Possono essere nominati Assessori tre cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilita', di eleggibilita' e compatibilita' alla carica di Consigliere.
- 3) Non possono far parte della Giunta Municipale il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
- 4) All'Assessore e' vietato ricoprire e assumere consulenza presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.
- 5) I componenti della Giunta Comunale aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio da essi amministrato.
- 6) Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- 7) La nomina ad Assessore non puo' essere conferita per piu' di due mandati consecutivi alla stessa persona. Un ulteriore mandato deve essere preceduto da un intervallo della durata di una legislatura.
- 8) Le cause di candidabilita', di ineleggibilita' ed incompatibilita', la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 9) Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 25 ELEZIONE

- 1) La Giunta e' nominata dal Sindaco e dell'avvenuta nomina il Sindaco da' comunicazione nella prima seduta successiva all'elezione. E' presieduta e convocata dal sindaco.
- 2) Il regolamento stabilisce le modalita', relative alle riunioni suddette, che non sono disciplinate dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 26
ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
- 2) La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
- 3) Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 27
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

- 1) Per la validità delle adunanze della Giunta Comunale è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
- 2) La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.
- 3) Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività cui sono preposti. L'Assessore è responsabile verso la Giunta Comunale dell'attuazione degli indirizzi programmatici che gli sono stati demandati.
- 4) L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
- 5) Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati.
- 6) Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.
- 7) Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale con funzioni di verbalizzante o il Vice Segretario Comunale in caso di impedimento del primo. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune. Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del

Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.

- 8) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate a maggioranza dei componenti la Giunta.
- 9) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilita' prevista dalla legge. In tal caso e' sostituito in via temporanea dal Vice Segretario Comunale.
- 10) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
- 11) Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformita' alla legge ed al presente Statuto, dal regolamento interno.

ART. 28 DECADENZA DELLA GIUNTA

- 1) Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comporta la decadenza della Giunta.
- 2) In tale circostanza la Giunta Municipale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 3) Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporta la decadenza della Giunta Municipale.
- 4) Il Sindaco e la Giunta Municipale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 29 DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

- 1) Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza.
- 2) Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco puo' revocare dall'incarico uno o piu' Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
- 3) La revoca e' sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed e' comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

CAPO IV

- IL SINDACO -

ART. 30 RUOLO E FUNZIONI

- 1) Il Sindaco e' il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
- 2) Il Sindaco rappresenta il Comune ed e' responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
- 3) Sovraintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attivita' degli altri organi comunali e ne coordina l'attivita'.
- 4) Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attivita' degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
- 5) Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalita' previste dalle leggi e dallo Statuto.
- 6) Per l'esercizio di tale funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
- 7) Il Sindaco, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 8) Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 31 COMPETENZE DEL SINDACO

- 1) Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalita' previste dal regolamento.
- 2) Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
- 3) Il Sindaco coordina e organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
- 4) Il Sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in

casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

- 5) Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
- 6) Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 7) Il Sindaco indice i referendum comunali.
- 8) Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
- 9) Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
- 10) Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.
- 11) Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
- 12) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

ART. 32 IL VICE SINDACO

- 1) Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco insieme ai componenti la Giunta Municipale e di detta nomina dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
- 2) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo ed esercita tutte le funzioni relative compresa la Presidenza del Consiglio Comunale, purché sia anche Consigliere. In caso contrario la Presidenza del Consiglio Comunale sarà in capo all'Assessore anziano facente parte del Consiglio.
- 3) Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o vacanza della carica di Sindaco, ne esercita, temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

ART. 33 DELEGHE ED INCARICHI

- 1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- 2) Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti con tingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- 3) Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
- 4) La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
- 5) L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
- 6) La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
- 7) La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
- 8) La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
- 9) Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
- 10) Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
- 11) Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ed efficacia esterna.
- 12) Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 34

DIMISSIONI, DECADENZA DEL SINDACO

- 1) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili e producono la decadenza dalla carica trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
- 2) Fino a quel momento le dimissioni possono essere ritirate presentando apposita istanza al Consiglio Comunale.

- 3) Non e' richiesta la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale sia per le dimissioni che per il ritiro.
- 4) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle vigenti leggi, le funzioni sono svolte dal Vice Sindaco e in mancanza dall'Assessore anziano.

CAPO V

- LE COMMISSIONI COMUNALI -

ART. 35

LE COMMISSIONI COMUNALI

- 1) La nomina delle Commissioni Comunali interamente costituite da Consiglieri Comunali previste da particolari disposizioni di legge e' di competenza esclusiva del Consiglio Comunale con le modalita' previste dal relativo regolamento.
- 2) La nomina delle Commissioni Comunali, la cui composizione sia diversa da quella prevista dal precedente comma e non rientrante in base a particolari disposizioni di legge nella competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco e' effettuata invece dalla Giunta Municipale.

- TITOLO III -

**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**

CAPO I

- LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -

ART. 36

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente e fornendo per quanto e' possibile locali e mezzi per lo svolgimento dell'attivita'.
- 2) Ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l'intervento nella formazione degli atti.
- 3) L'Amministrazione puo' attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici problemi.

ART. 37

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 1) La partecipazione dei cittadini attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 3 della Costituzione assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentativita' di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono parificati ai cittadini residenti relativamente alla partecipazione attraverso le libere forme associative.
- 2) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercizi di arti ed attivita' artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
- 3) Le libere forme associative di cui al precedente comma, in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento dovranno essere registrate in appositi albi istituiti presso il Comune con specifico atto deliberativo consiliare.
- 4) Sono istituiti, su richiesta dei cittadini, appositi organismi detti Consulte, attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attivita' propositiva e di consultazione. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi. Il regolamento disciplina le modalita' di elezione.

ART. 38

L'ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DELLE CONSULTE

- 1) Le Consulte possono collaborare con le Commissioni Consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richieste, con la sezione preposta al settore di attivita' della Commissione.
- 2) Le Consulte possono presentare al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione Consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta Comunale per conoscenza. La Commissione decide circa l'ammissibilita' della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione e' negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente. Se la decisione e' positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni.
- 3) Le modalita' relative al funzionamento e ai rapporti con il Consiglio Comunale delle Consulte sono ulteriormente disciplinate da apposito regolamento.

ART. 39

ISTANZE

- 1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco domande con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita' dell'Amministrazione.
- 2) La risposta alle domande viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni prorogabili per giusta causa dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato per altri trenta giorni.
- 3) Le modalita' delle domande sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonche' adeguate misure di pubblicita' dell'istanza.

ART. 40

DIRITTO DI PETIZIONE

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'.
- 2) Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di petizione.

ART. 41

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1) Il Comune esercita l'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', efficienza e

- trasparenza.
- 2) Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale – a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
 - 3) In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
 - 4) Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale e' possibile proporre ricorso e l'Autorita' giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
 - 5) I cittadini hanno diritto – nelle forme stabilite dal regolamento – a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.
 - 6) L'attivita' amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialita'.
 - 7) I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalita' previste dal regolamento.
 - 8) Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso e' escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso e' differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attivita' amministrativa.

ART. 42

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

- 1) Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, puo' deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
- 2) La consultazione puo' essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme piu' idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene chiesto con semplicita' e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalita' ed entro il termine nello stesso indicato.
- 3) La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
- 4) Il regolamento stabilisce le ulteriori modalita' e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 43 REFERENDUM COMUNALI

- 1) Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
- 2) Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
- 3) I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
- 4) Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
- 5) Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari
- 6) Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
- 7) I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
- 8) Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
- 9) Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
- 10) Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
- 11) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

- 12) Le modalita' di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

ART. 44
L'AZIONE SOSTITUTIVA

- 1) L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2) La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, e' tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine e' in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non puo' considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da' avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
- 3) Le assunzioni di protezione ambientale, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente, possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO II

- IL DIFENSORE CIVICO -

ART. 45

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

- 1) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
- 2) Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini o di Enti pubblici e privati o di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e attraverso i rappresentanti del Comune negli Enti e Consorzi di cui il Comune faccia parte.
- 3) Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente accerti situazioni analoghe a quelle per le quali è stato richiesto di intervenire, oppure qualora abbia notizia di abusi o possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
- 4) Il Difensore Civico può esercitare, con le modalità stabilite dalla legge, l'eventuale controllo sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando 1/5 dei Consiglieri Comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio quando le deliberazioni stesse riguardano:
 - a) appalti e affidamenti di servizi o forniture di un importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni del personale.
- 5) Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copie di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata in esenzione di spese.
- 6) Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
- 7) Il regolamento disciplina le modalità e le procedure d'intervento del Difensore Civico.

ART. 46

NOMINA

- 1) Il Sindaco, previa opportuna pubblicizzazione, riceve le proposte di candidatura per l'elezione del Difensore Civico. Riunisce nei giorni precedenti l'adunanza un'apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporre al Consiglio Comunale.

- 2) Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri, nella seduta immediatamente successiva a quella di approvazione del documento contenente le linee programmatiche. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in una successiva seduta da tenere entro 30 giorni. In caso negativo in una terza seduta sara' eletto chi avra' raggiunto la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati.
- 3) Resta in carica con la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Puo' essere eletto per due mandati consecutivi. Un ulteriore mandato deve essere preceduto da un intervallo corrispondente alla durata della legislatura.
- 4) Nel caso di dimissioni o vacanza dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
- 5) Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
- 6) Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualita' di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilita' indicate nel successivo articolo. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale.
- 7) Il Difensore Civico puo' essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio Comunale a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati.

ART. 47

REQUISITI PER LA NOMINA

- 1) Il Difensore Civico e' scelto fra i cittadini residenti che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettivita', serenita' di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- 2) Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali;
 - c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune.

ART. 48

RAPPORTO CON GLI ORGANI COMUNALI

- 1) Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui

- ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione annuale, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.
- 2) La Giunta Comunale assicura al Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentale adeguate per il buon funzionamento degli uffici.

CAPO III

- COMITATI TERRITORIALI SPONTANEI -

ART. 49

COMITATI TERRITORIALI SPONTANEI

- 1) I cittadini possono costituire comitati spontanei rappresentanti aree territoriali omogenee.
- 2) Il regolamento comunale individua gli ambiti territoriali omogenei e disciplina i rapporti tra i comitati spontanei e gli organi di governo dell'Ente.

- TITOLO IV -

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

- ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI -

ART. 50

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalita' concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o piu' regolamenti, in conformita' alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
- 2) I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
- 3) Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta Comunale gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio Comunale o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
- 4) L'organizzazione degli uffici e dei servizi e' improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicita' di gestione e risponde ai principi di funzionalità, di ottimizzazione delle risorse, di professionalita' e di responsabilita'.
- 5) La struttura organizzativa si articola in unita' operative aggregate, secondo criteri di omogeneita', in ambiti o aree progressivamente piu' ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
- 6) La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilita' finanziarie consolidate dall'Ente.
- 7) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalita' di revoca dell'incarico.
- 8) Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attivita' degli uffici, nonche' disciplinate la modalita' interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarieta' tra i vari settori di attivita' dell'Ente.

ART. 51

INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformera' i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2) Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

- a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico – amministrativo;
- b) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti.

ART. 52 INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE

- 1) Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
- 2) La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli edifici e dei servizi.
- 3) Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.
- 4) Il Comune può associarsi con altri Enti Locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
- 5) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

ART. 53 IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
- 2) Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.
- 3) Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
- 4) Il Sindaco può affidare al Segretario Comunale la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente. In questo caso esprime anche il parere di regolarità tecnica sulle

deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

- 5) Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.
- 6) Il Segretario Comunale puo' rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
- 7) Il Sindaco puo' conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale di cui al successivo articolo 55.

ART. 54 IL VICE SEGRETARIO

- 1) Il Sindaco previa designazione della Giunta Comunale, puo' nominare Vice Segretario Comunale un Responsabile di Settore, in possesso di laurea.
- 2) Il Funzionario nominato assolve le funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario Comunale unicamente in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

ART. 55 IL DIRETTORE GENERALE

- 1) Il Sindaco puo' nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, un Direttore Generale con le modalita' e secondo i criteri stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. A tale figura spettano le competenze previste dall'art. 108 del Testo Unico citato e ogni altra competenza fissata con provvedimento sindacale.
- 2) Ai fini della nomina di un Direttore Generale estraneo all'Amministrazione, il Comune puo' stipulare una convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso la convenzione stabilisce i contenuti e le modalita' della gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

ART. 56 COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1) Nei limiti stabiliti dalla legge il Sindaco, previa delibera autorizzativa della Giunta Comunale, puo' stabilire al di fuori della dotazione organica contratti di dirigente, di alte specializzazioni o di funzionario dell'area direttiva. Il conferimento di tale incarico puo' avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in conformita' all'art. 110 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati i contratti di cui trattasi.

CAPO II

- RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE -

ART. 57

RESPONSABILITA' E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE

- 1) Al dipendente comunale viene consegnato, all'atto della assunzione, il Codice di comportamento che evidenzia le regole deontologiche a carico del lavoratore; i responsabili di settore vigilano sulla applicazione dello stesso Codice.
- 2) Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto a provvedimenti disciplinari secondo le norme e le modalita' previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 3) Ferme restando le responsabilita' patrimoniali e disciplinari dei singoli dipendenti, i responsabili apicali sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo – contabile per i danni derivanti all'Amministrazione dal mancato esercizio del potere di controllo loro demandato dalla legge, dal presente regolamento o dagli atti di organizzazione da esso derivanti, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri d'ufficio. Gli stessi sono responsabili, altresì del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dall'organo politico di governo in relazione ai servizi loro assegnati.
- 4) L'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari viene nominato dalla Giunta Comunale.

- TITOLO V -

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

- COMPETENZE DEI COMUNI -

ART. 58 SERVIZI COMUNALI

- 1) Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
- 2) Spetta al Consiglio Comunale l'individuazione di nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
- 3) I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Ai servizi pubblici locali si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 286/99 riguardanti la qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi.

ART. 59 FORME DI GESTIONE

Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando il servizio stesso non comporta un'organizzazione particolarmente complessa;
- b) in concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del Testo Unico degli Enti Locali;
- g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni.

CAPO II

- GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI -

ART. 60

LA CONCESSIONE A TERZI

- 1) Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
- 2) La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti su costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 3) Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 61

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

- 1) Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2) L'azienda speciale è ente strumentale dell'Ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) Sono organi dell'azienda e dell'istituzione il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.
- 4) Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere Comunale e di Revisore dei Conti. Le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinate dal Testo Unico degli Enti Locali.
- 5) Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o difformità rispetto agli indirizzi dati dall'Amministrazione Comunale e approvati dal Consiglio Comunale.
- 6) Il Direttore dell'azienda e dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.

- 7) L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni e' stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e da regolamento. Le aziende speciali e le istituzioni perseguono, nella loro attivita', criteri di efficacia, efficienza ed economia e hanno l'obbligo del pareggio, del bilancio, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 8) Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle aziende ed istituzioni; ne determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 9) Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forma autonoma di verifica della gestione.

ART. 62

LE SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

- 1) L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativita' dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 2) Il Sindaco nomina i rappresentanti dell'Ente in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. Ove cio' sia stabilito dall'atto costitutivo della societa', il Sindaco partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
- 3) Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente, di regola entro il trenta settembre, l'andamento delle Societa' per Azioni o a responsabilita' limitata e a controllare che l'interesse della collettivita' sia adeguatamente tutelato.
- 4) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 154/81, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione delle Societa' per Azioni.
- 5) Il Comune partecipa alle Societa' per Azioni che gestiscono servizi pubblici purché gli statuti delle stesse contengano i seguenti principi:
 - a) gli oggetti sociali delle societa' siano delineati in coerenza con gli interessi pubblici che il Comune e' tenuto a curare;
 - b) nel caso di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggiorata lo statuto prevede il diritto da parte dell'Ente pubblico di nominare uno o piu' Amministratori e Sindaci;
 - c) la durata della societa' sia espressamente stabilita.

- TITOLO VI -

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

- CONVENZIONI E CONSORZI -

ART. 63 CONVENZIONI

- 1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3) Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- 4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
- 5) Lo Statuto e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e provincie, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
- 6) Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono, di norma, di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Il Comune può, altresì, delegare a Enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

ART. 64 CONSORZI

- 1) Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessa, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e art. 42, comma 2, lett. m) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dal Consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio;
- 2) Il Consorzio e' ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
 - 3) Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il Consiglio d'Amministrazione e' eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilita', le modalita' di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
 - 4) I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
 - 5) L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

ART. 65

UNIONI DI COMUNI

- 1) Il Comune puo' costituire Unioni di Comuni con altri enti locali preferibilmente contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di propria competenza.
- 2) Le Unioni di Comuni vengono regolamentate dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'unione. La composizione degli organi non puo' comunque essere in contrasto con le norme previste in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non puo' eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Ente.
- 3) Alle Unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

CAPO II

- ACCORDI DI PROGRAMMA -

ART. 66

ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, il Comune può promuovere e concludere accordi di programma.
- 2) L'accordo, definito e stipulato dal Sindaco (previa deliberazione del Consiglio Comunale), deve altresì prevedere oltre alle forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori:
 - a) i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) un piano finanziario da cui sia possibile desumere i costi, le fonti di finanziamento ed il sistema regolante i rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) il coordinamento con altri ed eventuali connessi adempimenti.

- TITOLO VII -

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

- FINANZA E CONTABILITA' -

ART. 67

AUTONOMIA FINANZIARIA

- 1) Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2) I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali, patrimoniali e le altre entrate comunque acquisite finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3) Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione di servizi comunali.
- 4) Nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Comune deve garantire il buon andamento dell'attività quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo Statuto dei contribuenti.

ART. 68

LA PROGRAMMAZIONE E LA RENDICONTAZIONE

- 1) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti fissati dalla stessa, al Regolamento di contabilità.
- 2) Il Consiglio Comunale delibera annualmente il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 3) Il Bilancio e gli allegati previsti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 4) Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta Comunale approva il piano delle risorse e degli obiettivi, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
- 5) Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla

realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

- 6) I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità'.
- 7) La Giunta Comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione il rendiconto dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede revisionale e programmatica.
- 8) I contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

ART. 69 DEMANIO E PATRIMONIO

- 1) I beni immobili e mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
- 2) La gestione patrimoniale dell'ente e' uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio e si svolge in osservanza ai seguenti indirizzi operativi:
 - a) garantire la vigilanza sui beni;
 - b) conseguire la massima redditività del bene;
 - c) garantire la conservazione del valore economico dei beni e della loro consistenza fisica mediante le manutenzioni;
 - d) assumere le iniziative necessarie per la tutela dei beni dell'ente;
 - e) osservare le regole del procedimento e della evidenza pubblica nell'attività negoziale che riguarda i beni;
 - f) destinare il bene ad usi strumentali per il raggiungimento dei fini istituzionali.
- 3) I beni patrimoniali non utilizzati dall'Ente sono concessi in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività'.
- 4) I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale e secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità'.

ART. 70 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1) Il Consiglio Comunale elegge, con votazione segreta e con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composti da tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

- 2) Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune.
- 3) Il Collegio dei Revisori attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto.
- 4) La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
- 5) Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accorgimenti necessari per l'espletamento dell'incarico e hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
- 6) Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dall'Ente.
- 7) Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

ART. 71

CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Il Regolamento di contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità, equità ed economicità dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

- TITOLO VIII -

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 72
REVISIONE DELLO STATUTO

- 1) Le modifiche statutarie sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia.
- 2) E' ammessa la proposta di iniziativa proveniente da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la proposta di modifiche allo Statuto. Il progetto deve essere redatto in articoli.

ART. 73
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 2) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 3) Il Consiglio Comunale promuove le iniziative piu' idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.